

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1403)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 aprile 1981
(V. Stampato n. 2412)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

e dal Ministro della Sanità

(ANIASI)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 aprile 1981*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 febbraio 1981, n. 37, recante misure urgenti in materia
di assistenza sanitaria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 37, recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al primo comma, le parole: « nell'articolo 8 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 7 »;

all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « nell'ambito della normativa vigente ».

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« Art. 1-bis. — Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'anno 1981 le prestazioni idrotermali sono garantite agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL secondo le normative vigenti presso i rispettivi ordinamenti, con oneri a carico del fondo sanitario nazionale per la parte relativa alle sole prestazioni terapeutiche e con oneri a carico dei bilanci dell'INPS e dell'INAIL per la parte relativa alle prestazioni economiche e accessorie.

Le unità sanitarie locali garantiscono le prestazioni idrotermali limitate al solo aspetto terapeutico secondo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla legge di approvazione del piano sanitario nazionale. I rapporti tra le unità sanitarie locali e gli istituti di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il versamento al bilancio dello Stato delle somme dovute dall'INPS e dall'INAIL, ai sensi dell'articolo 69, primo comma, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è costituito esclusivamente dalle somme già destinate dai predetti istituti all'erogazione delle sole prestazioni terapeutiche per l'anno 1980.

Le gestioni commissariali dei servizi di assistenza sanitaria dell'INPS e dell'INAIL sono prorogate al 31 dicembre 1981 per le sole attività connesse all'erogazione delle prestazioni idrotermali.

Per l'esercizio 1981, fermo restando quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni assicurano alle gestioni commissariali di cui al precedente comma i mezzi finanziari relativi agli oneri occorrenti alla erogazione delle sole prestazioni terapeutiche ».

All'articolo 4, al primo comma, dopo le parole: « infermi di mente », sono aggiunte le seguenti: « già ricoverati anteriormente alla data del 18 maggio 1978, ».

All'articolo 5:

il secondo comma è soppresso;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In ogni caso, qualora alla scadenza del 30 giugno 1981 non siano stati attuati gli adempimenti previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, il personale dell'ANCC e dell'ENPI nonchè il personale tecnico e sanitario delle sezioni mediche e chimiche degli ispettorati del lavoro che abbia presentato domanda ai sensi dell'articolo 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è comandato, a decorrere dal 1° luglio 1981 e senza pregiudizio per gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, alle unità sanitarie locali nel cui ambito territoriale presta servizio ovvero, se in servizio presso gli uffici centrali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonchè, in via temporanea, alle amministrazioni che dovranno assicurare le attività di cui al comma precedente.

I commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC provvedono agli adempimenti connessi alla liquidazione degli enti stessi, en-

tro il 31 dicembre 1981, in base alle disposizioni di cui all'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto applicabili e avvalendosi di personale dipendente nell'ambito dei contingenti del personale da trasferire, ponendo i relativi oneri a carico della gestione di liquidazione.

Ove alla data di cui al precedente comma non risultassero conclusi gli adempimenti connessi alla liquidazione dell'ENPI o dell'ANCC, gli adempimenti stessi sono assunti dallo speciale Ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ».

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

« Art. 5-bis. — Il termine di cui all'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, previsto per il personale tecnico e sanitario degli ispettorati del lavoro, è prorogato fino al 31 maggio 1981 ».

All'articolo 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il Ministero della sanità può affidare alle regioni, all'INPS e all'INAIL adempimenti di collaborazione amministrativa ai quali è tenuto in base ai trattati ed ai regolamenti della Comunità economica europea o in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia in materia di assistenza sanitaria.

Agli invalidi per causa di guerra e di servizio, residenti all'estero, l'assistenza sanitaria continua ad essere erogata con i criteri e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 ».

All'articolo 7:

al secondo comma, le parole: « 31 marzo 1981 » sono sostituite dalle seguenti:
« 30 giugno 1981 »;

dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

« L'assistenza sanitaria ai marittimi italiani, compresi i familiari residenti in Ita-

lia, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera continua ad essere assicurata direttamente dall'armatore straniero fino al 31 dicembre 1981.

Con la procedura di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, è determinato annualmente il contributo dovuto, a partire dal 1° gennaio 1982, dall'armatore straniero per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia dei marittimi di cui al comma precedente nonché ai marittimi stessi limitatamente ai periodi di sosta o di riposo compensativo o di attesa di imbarco, purchè per contratto a disposizione dell'armatore, nel territorio italiano ».

L'articolo 8 è soppresso.

All'articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per gli enti ospedalieri che alla data del 31 dicembre 1980 hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento del carattere scientifico di cui al secondo comma dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sospese fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le procedure di trasferimento di cui all'articolo 66 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833, con divieto di compiere atti di alienazione o di modifica della destinazione dei beni patrimoniali ».

Dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 9-bis. — All'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

” Particolari e motivate deroghe possono essere consentite, su richiesta delle regioni, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della sanità, per le costruzioni già finanziate o per quelle da costruire in seguito ad eventi sismici ” ».

« Art. 9-ter. — Le domande di assegnazione ad amministrazioni diverse rispetto a quella di destinazione in base ai processi di mobilità di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica, entro i 30 giorni successivi alla data anzidetta. A tale fine possono essere modificati i contingenti formati nell'ambito dei predetti processi di mobilità per un numero di posti da concordare con le amministrazioni interessate, non eccedente il 3 per cento di ogni qualifica. Il personale dirigente resta in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio dei singoli interessati ».

Dopo l'articolo 10, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 10-bis. — Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trattamento economico del personale che confluisce nei ruoli regionali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, resta quello di miglior favore determinato, con provvedimenti divenuti esecutivi ai sensi di legge, dagli enti le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali ».

« Art. 10-ter. — Ai fini di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le unità sanitarie locali disciplinano l'effettuazione dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e di maternità attraverso convenzioni da stipulare entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« In attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la durata degli incarichi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, ed all'articolo 78, terzo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, può essere prorogata di ulteriori 120 giorni dalla scadenza degli stessi ».

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 900.

All'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, le parole: « comunque non oltre il 1° luglio 1981 » sono sostituite dalle seguenti: « comunque non oltre il 31 dicembre 1981 ».

Art. 3.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1981, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro e degli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'articolo 79 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un decreto, avente valore di legge ordinaria, per disciplinare l'erogazione, da parte delle regioni, dell'assistenza sanitaria straordinaria, in forma indiretta, fuori dal territorio nazionale, nel rispetto dei principi generali della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) prevedere particolari casi e forme di assistenza sanitaria presso centri di altissima specializzazione all'estero a favore di cittadini italiani residenti in Italia per pre-

stazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o adeguatamente e non siano già assicurate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;

2) fissare i limiti e le procedure per fruire delle prestazioni, previo parere favorevole da parte della unità sanitaria locale, presso la quale il cittadino è iscritto, e di una apposita commissione tecnico-sanitaria costituita a livello regionale, prevedendo, avverso la decisione dell'unità sanitaria locale, il ricorso al presidente della giunta regionale, che decide in via definitiva, sentito il parere della commissione stessa;

3) stabilire i limiti e le modalità per i rimborsi delle spese sanitarie, che faranno carico ai bilanci delle singole unità sanitarie locali, nonchè i criteri generali per la eventuale concessione, tenuto anche conto dei redditi del nucleo familiare, di concorsi nelle spese di carattere non strettamente sanitario, che faranno carico ai bilanci delle singole regioni;

4) fermi restando gli oneri a carico delle unità sanitarie locali e delle regioni interessate, prevedere la possibilità per il Ministero della sanità di stipulare, su proposta delle regioni interessate, convenzioni dirette con istituzioni sanitarie straniere nel caso in cui si registri un consistente flusso di cittadini verso le istituzioni predette;

5) demandare alla regione il potere di emanare norme di attuazione delle norme delegate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

Fino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma resta salva la normativa regionale in materia.

Art. 4.

L'autorizzazione conferita al Governo con l'articolo 62 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scaduta il 28 dicembre 1980, è rinnovata sino al 31 dicembre 1981.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 2 marzo 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di assistenza sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Fermi restando i termini e le modalità fissati dalle leggi regionali o provinciali per l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, a decorrere dal 1° gennaio 1981 nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora non siano stati ancora emanati ed attuati i provvedimenti previsti dall'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi alla costituzione delle unità sanitarie locali, è nominato un commissario unico regionale, il quale subentra, per il relativo territorio, nei compiti già spettanti ai commissari liquidatori di tutti i disciolti enti, casse, servizi e gestioni autonome con compiti di erogazione dell'assistenza sanitaria, salvo quanto previsto nell'articolo 8 del presente decreto.

Per gli enti e casse di carattere provinciale può essere nominato un sub-commissario per ciascuna provincia.

La gestione commissariale cessa con la completa attuazione dei provvedimenti di cui al primo comma e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

Il termine del 31 dicembre 1980 di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è prorogato fino al termine massimo del 30 giugno 1981 o al termine più breve da fissarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale per gli adempimenti di liquidazione

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

Fermi restando i termini e le modalità fissati dalle leggi regionali o provinciali per l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, a decorrere dal 1° gennaio 1981 nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora non siano stati ancora emanati ed attuati i provvedimenti previsti dall'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi alla costituzione delle unità sanitarie locali, è nominato un commissario unico regionale, il quale subentra, per il relativo territorio, nei compiti già spettanti ai commissari liquidatori di tutti i disciolti enti, casse, servizi e gestioni autonome con compiti di erogazione dell'assistenza sanitaria, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché per gli eventuali adempimenti di gestione connessi all'attività di assistenza di cui al primo comma del presente articolo, ove richiesti dalle regioni o province autonome con oneri a carico degli stanziamenti alle stesse assegnati sul fondo sanitario nazionale. Tali adempimenti comprendono, in particolare, l'attività derivante dall'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441; l'assegnazione alle regioni territorialmente competenti, per i servizi delle unità sanitarie locali, del personale delle casse mutue aziendali affidatarie, previa verifica da parte della regione del preesistente rapporto di destinazione esclusiva e continuativa del personale stesso all'attività di assistenza sanitaria a carattere obbligatorio; l'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa degli enti di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nelle controversie relative alle operazioni di liquidazione destinate ad essere assunte dallo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Tutti i termini sostanziali e processuali concernenti i rapporti giuridici relativi ai beni e alle materie attribuiti alla gestione di liquidazione degli enti di cui al comma precedente, sono sospesi fino al 30 settembre 1981.

All'amministrazione economica, normativa e di fine servizio del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, comandato o provvisoriamente assegnato alle unità sanitarie locali, provvedono per la parte di rispettiva competenza, le regioni e le unità sanitarie locali.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

All'amministrazione economica, normativa e di fine servizio del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, comandato o provvisoriamente assegnato alle unità sanitarie locali, provvedono per la parte di rispettiva competenza, le regioni e le unità sanitarie locali nell'ambito della normativa vigente.

ARTICOLO 1-bis.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'anno 1981 le prestazioni idrotermali sono garantite agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL secondo le normative vigenti presso i rispettivi ordinamenti, con oneri a carico del fondo sanitario nazionale per la parte relativa alle sole prestazioni terapeutiche e con oneri a carico dei bilanci dell'INPS e dell'INAIL per la parte relativa alle prestazioni economiche e accessorie.

Le unità sanitarie locali garantiscono le prestazioni idrotermali limitate al solo aspetto terapeutico secondo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla legge di approvazione del piano sanitario nazionale. I rapporti tra le unità sani-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 2.

I presidenti delle giunte regionali o delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a nominare, fra i dirigenti degli enti o casse disciolti inclusi nei contingenti da iscrivere nel ruolo regionale, ai sensi dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il commissario unico regionale di cui al precedente articolo 1 ed eventualmente i subcommissari.

In caso di inadempienza, provvede il commissario del Governo.

ARTICOLO 3.

I termini di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogati fino alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro il termine di cui al precedente comma le regioni che non hanno compiutamente realizzato quanto indicato dal quinto comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180, nonché dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono avanzare al Ministero della sanità motivata domanda di proroga dei termini di cui al precedente comma. La domanda deve essere corredata dal programma dei presidi e dei servizi di assistenza psichiatrica e di salute mentale con indicazione dei relativi tempi di realizzazione e attivazione.

Il Ministro della sanità entro il termine di cui al primo comma può, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto, disporre la proroga richiesta, che non potrà in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 1981.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

tarie locali e gli istituti di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il versamento al bilancio dello Stato delle somme dovute dall'INPS e dall'INAIL, ai sensi dell'articolo 69, primo comma, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è costituito esclusivamente dalle somme già destinate dai predetti istituti all'erogazione delle sole prestazioni terapeutiche per l'anno 1980.

Le gestioni commissariali dei servizi di assistenza sanitaria dell'INPS e dell'INAIL sono prorogate al 31 dicembre 1981 per le sole attività connesse all'erogazione delle prestazioni idrotermali.

Per l'esercizio 1981, fermo restando quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni assicurano alle gestioni commissariali di cui al precedente comma i mezzi finanziari relativi agli oneri occorrenti alla erogazione delle sole prestazioni terapeutiche.

ARTICOLO 2.

Identico.

ARTICOLO 3.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 4.

Nelle regioni in cui, ai sensi del precedente articolo, sia stata disposta la proroga dei termini di cui all'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli infermi di mente, che lo richiedano, laddove non siano disponibili forme alternative di assistenza sul territorio, possono essere riammessi negli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici o negli istituti di cura privati che svolgono esclusivamente attività psichiatrica, solo previa certificazione recante le motivazioni che giustificano il ricovero rilasciata da uno dei servizi di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero, ove questi non siano stati istituiti, da uno dei servizi all'uopo individuati dalla USL, o in mancanza dalla regione competente per territorio.

Hanno diritto all'assistenza di cui al comma precedente, i cittadini internati negli ospedali psichiatrici giudiziari che abbiano ottenuto la revoca della misura di sicurezza e che lo richiedano all'autorità sanitaria competente.

Alla esibizione di analoga certificazione è altresì subordinato il ricovero nelle case di cura private neuro-psichiatriche convenzionate.

ARTICOLO 5.

L'effettivo esercizio, da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, attualmente svolte dall'Ente prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, opera a partire dal 1° luglio 1981.

Il decreto interministeriale previsto dall'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, deve essere emanato entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso le unità sanitarie locali eserciteranno le funzioni di cui al precedente primo comma utilizzando, mediante comando, il personale dell'ENPI e dell'ANCC operante nell'ambito regionale di appartenenza.

Fino al 30 giugno 1981 sono prorogati i poteri dei commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC, ferme restando le forme e le modalità di finanziamento dell'ulteriore attività da svolgere, nonché le funzioni di competenza statale di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e quelle di contenimento del consumo energetico negli edifici civili e di controllo termico ai fini dell'economia dei combustibili attualmente svolte dall'ANCC.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 4.

Nelle regioni in cui, ai sensi del precedente articolo, sia stata disposta la proroga dei termini di cui all'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli infermi di mente, già ricoverati anteriormente alla data del 18 maggio 1978, che lo richiedano, laddove non siano disponibili forme alternative di assistenza sul territorio, possono essere riammessi negli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici o negli istituti di cura privati che svolgono esclusivamente attività psichiatrica, solo previa certificazione recante le motivazioni che giustificano il ricovero rilasciata da uno dei servizi di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero, ove questi non siano stati istituiti, da uno dei servizi all'uopo individuati dalla USL, o in mancanza dalla regione competente per territorio.

Identico.

Identico.

ARTICOLO 5.

Identico.

Soppresso.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 6.

I commissari di cui all'articolo 1 del presente decreto svolgono le funzioni delegate ai comuni dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, il Ministro della sanità può disporre la utilizzazione provvisoria presso il Ministero della sanità di personale, già assegnato o trasferito in base ai processi di mobilità previsti dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, compreso il personale dell'INAIL, che sia stato addetto ai servizi di assistenza sanitaria all'estero degli enti e gestioni mutualistiche soppressi.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

In ogni caso, qualora alla scadenza del 30 giugno 1981 non siano stati attuati gli adempimenti previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, il personale dell'ANCC e dell'ENPI nonchè il personale tecnico e sanitario delle sezioni mediche e chimiche degli ispettorati del lavoro che abbia presentato domanda ai sensi dell'articolo 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è comandato, a decorrere dal 1° luglio 1981 e senza pregiudizio per gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, alle unità sanitarie locali nel cui ambito territoriale presta servizio ovvero, se in servizio presso gli uffici centrali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL), nonchè, in via temporanea, alle amministrazioni che dovranno assicurare le attività di cui al comma precedente.

I commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC provvedono agli adempimenti connessi alla liquidazione degli enti stessi, entro il 31 dicembre 1981, in base alle disposizioni di cui all'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto applicabili e avvalendosi di personale dipendente nell'ambito dei contingenti del personale da trasferire, ponendo i relativi oneri a carico della gestione di liquidazione.

Ove alla data di cui al precedente comma non risultassero conclusi gli adempimenti connessi alla liquidazione dell'ENPI o dell'ANCC, gli adempimenti stessi sono assunti dallo speciale Ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

ARTICOLO 5-bis.

Il termine di cui all'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, previsto per il personale tecnico e sanitario degli ispettorati del lavoro, è prorogato fino al 31 maggio 1981.

ARTICOLO 6.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il personale di cui al comma precedente conserva lo stato giuridico e il trattamento economico cui ha diritto presso l'amministrazione di assegnazione con gli oneri relativi a carico dell'amministrazione stessa. Al termine del periodo di utilizzazione il personale può, a domanda, essere inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della sanità, nel ruolo speciale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi delle disposizioni previste nei regolamenti della CEE n. 1408/71 del 14 giugno 1971 e n. 574/72 del 21 marzo 1972 per definire, anche in deroga alle vigenti procedure di contabilità generale dello Stato, direttamente con gli Stati della CEE e gli altri Stati con i quali vigono accordi internazionali, o con le autorità e istituzioni competenti dei predetti Stati, le partite debitorie e creditorie relative all'applicazione degli accordi in materia di assistenza sanitaria.

Il Ministero della sanità, a partire dal 1° gennaio 1981, provvede, tenuto conto delle modalità e dei limiti vigenti presso i soppressi enti e gestioni mutualistiche, alla definizione delle domande di rimborso di spese per assistenza sanitaria usufruita all'estero nell'anno 1980.

Alle spese conseguenti alla definizione dei rimborsi di cui ai commi precedenti relativi all'anno 1980 e precedenti il Ministero della sanità provvede con i fondi messi a disposizione dal Ministero del tesoro mediante trasferimento in apposito capitolo di bilancio del Ministero della sanità dei necessari finanziamenti a carico del fondo previsto dall'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Lo stanziamento per l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, da iscrivere nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981, è determinato in lire 30 miliardi. A tale iscrizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e per le esigenze degli uffici e del segretariato del Consiglio sanitario nazionale di cui all'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai primi dirigenti con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui alla tabella XIX, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, nonché ai dirigenti amministrativi di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 615, possono essere conferite le funzioni di direttore di divisione.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Il Ministero della sanità può affidare alle regioni, all'INPS e all'INAIL adempimenti di collaborazione amministrativa ai quali è te-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 7.

I termini previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono prorogati con decorrenza dal 1° gennaio 1981 rispettivamente al 1° luglio 1981 ed al 30 giugno 1981.

Le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime la continuazione, fino al termine massimo del 31 marzo 1981, dell'esercizio di funzioni di competenza delle unità sanitarie locali, svolte dai commissari stessi alla data del 31 dicembre 1980. I relativi oneri sono a carico degli stanziamenti assegnati alle regioni sul fondo sanitario nazionale. Alla determinazione forfettaria degli oneri e alla ripartizione degli stessi fra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Per il finanziamento delle attività delle gestioni sanitarie delle casse marittime, ivi compreso l'onere per il personale, i commissari liquidatori sono autorizzati ad utilizzare le disponibilità di cassa esistenti al 31 dicembre 1980. Qualora dette disponibilità di cassa non risultassero sufficienti, il Ministero della sanità provvederà ai necessari finanziamenti a carico dei fondi stanziati sul capitolo 1115 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1981.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

nuto in base ai trattati ed ai regolamenti della Comunità economica europea o in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia in materia di assistenza sanitaria.

Agli invalidi per causa di guerra e di servizio, residenti all'estero, l'assistenza sanitaria continua ad essere erogata con i criteri e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

ARTICOLO 7.

Identico.

Le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime la continuazione, fino al termine massimo del 30 giugno 1981, dell'esercizio di funzioni di competenza delle unità sanitarie locali, svolte dai commissari stessi alla data del 31 dicembre 1980. I relativi oneri sono a carico degli stanziamenti assegnati alle regioni sul fondo sanitario nazionale. Alla determinazione forfetaria degli oneri e alla ripartizione degli stessi fra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

L'assistenza sanitaria ai marittimi italiani, compresi i familiari residenti in Italia, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera continua ad essere assicurata direttamente dall'armatore straniero fino al 31 dicembre 1981.

Con la procedura di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, è determinato annualmente il contributo dovuto, a partire dal 1° gennaio 1982, dall'armatore straniero per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia dei marittimi di cui al comma precedente nonchè ai marittimi stessi limitatamente ai periodi di sosta o di riposo compensativo o di attesa di imbarco, purchè per contratto a disposizione dell'armatore, nel territorio italiano.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Fino all'espletamento dei concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 13 del predetto decreto, ai fini anche dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, è sospeso il limite numerico previsto dal terzo comma dell'articolo 10 dello stesso decreto.

ARTICOLO 8.

Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro il 30 aprile 1981, vengono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali le regioni disciplinano l'assistenza sanitaria straordinaria, in forma indiretta, fuori dal territorio nazionale.

Fino all'emanazione del decreto di cui al comma precedente resta salva la normativa regionale in materia con i relativi oneri a carico delle quote del fondo sanitario nazionale attribuite alle regioni stesse.

ARTICOLO 9.

Per gli enti ospedalieri che alla data del presente decreto hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento del carattere scientifico di cui al secondo comma dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sospese fino alla data di conversione del presente decreto le procedure di trasferimento di cui all'articolo 66 della stessa legge.

Le gestioni degli enti ospedalieri indicati nel precedente comma, di cui la legge regionale prevede il trasferimento alle unità sanitarie locali dal 1° gennaio 1981, sono affidate a commissari straordinari, nominati dai presidenti delle giunte regionali competenti per territorio, che sostituiscono gli organi di ordinaria amministrazione.

Le procedure di cui al primo comma sono riprese, qualora entro la predetta data non sia intervenuto il riconoscimento del carattere scientifico.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

ARTICOLO 8.

Soppresso.

ARTICOLO 9.

Per gli enti ospedalieri che alla data del 31 dicembre 1980 hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento del carattere scientifico di cui al secondo comma dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sospese fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le procedure di trasferimento di cui all'articolo 66 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833, con divieto di compiere atti di alienazione o di modifica della destinazione dei beni patrimoniali.

Identico.

Identico.

ARTICOLO 9-bis.

All'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino a quando non sarà data attuazione all'inquadramento del personale di cui all'articolo 24-*quinquies* introdotto nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nei ruoli speciali previsti dal terzo comma del medesimo articolo, al pagamento delle retribuzioni e delle competenze accessorie, delle indennità di fine servizio e di quanto altro dovuto, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 24-*quinquies* della legge stessa, spettanti al predetto personale si provvederà mediante ordinativi diretti per il personale assegnato presso le amministrazioni centrali dello Stato e mediante aperture di credito, da disporsi per importi anche eccedenti il limite di somma stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore dei titolari delle amministrazioni periferiche dello Stato, per il personale ivi assegnato. Le relative spese faranno carico ai competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni presso le quali il personale è stato assegnato.

La deroga prevista dal comma precedente si applica per l'attuazione dei progetti specifici previsti dagli articoli 26 e 26-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« Particolari e motivate deroghe possono essere consentite, su richiesta delle regioni, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della sanità, per le costruzioni già finanziate o per quelle da ricostruire in seguito ad eventi sismici ».

ARTICOLO 9-ter.

Le domande di assegnazione ad amministrazioni diverse rispetto a quella di destinazione in base ai processi di mobilità di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica, entro i 30 giorni successivi alla data anzidetta. A tale fine possono essere modificati i contingenti formati nell'ambito dei predetti processi di mobilità per un numero di posti da concordare con le amministrazioni interessate, non eccedente il 3 per cento di ogni qualifica. Il personale dirigente resta in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio dei singoli interessati.

ARTICOLO 10.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti nella rubrica 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

ARTICOLO 11.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 900.

ARTICOLO 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

ARTICOLO 10-bis.

Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trattamento economico del personale che confluisce nei ruoli regionali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, resta quello di miglior favore determinato, con provvedimenti divenuti esecutivi ai sensi di legge, dagli enti le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali.

ARTICOLO 10-ter.

Ai fini di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le unità sanitarie locali disciplinano l'effettuazione dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e di maternità attraverso convenzioni da stipulare entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 11.

In attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la durata degli incarichi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, ed all'articolo 78, terzo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, può essere prorogata di ulteriori 120 giorni dalla scadenza degli stessi.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1981.

PERTINI

**FORLANI — ANIASI — FOSCHI —
ANDREATTA.**

Visto, il Guardasigilli: SARTI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati*)